

Anac: le società costituite da atenei e Cnr non possono avere vocazione solo commerciale

Codice appalti per gli spin-off

Da selezionare con concorso pubblico eventuali soci privati

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Le società di spin-off, costituite dalle università e da enti di ricerca, devono svolgere attività connesse ai fini istituzionali degli enti e non possono erogare servizi contendibili sul mercato; l'eventuale scelta del socio privato deve comunque avvenire secondo procedure ad evidenza pubblica, in ossequio della disciplina del codice appalti; è comunque ancora scarsa l'attenzione ai conflitti di interesse derivanti dal ruolo svolto dai professori universitari. Lo ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n. 620 del 4 luglio 2018 che risponde ad un quesito del Cnr sull'applicabilità dell'art. 7, comma 5, del dlgs n. 175/2016 ai fini della costituzione delle società spin-off in base al quale «nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Si tratta delle società (costituite da enti di ricerca e università) «finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca» che vedono coinvolti a diverso titolo «professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, dottorandi di ricerca e

titolari di assegni di ricerca». L'Anac, dopo avere approfondito le diverse fonti normative, ha concluso che il decreto 175 (e la norma contenente l'obbligo di applicazione del codice appalti per la scelta del socio privato) si applica alle società di spin-off.

In particolare, si deve tenere conto della necessità di uniformarsi ai contenuti dell'articolo 5, comma 9 del codice appalti per il quale «nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica».

Successivamente, l'Anac tocca uno dei punti di maggiore rilievo della materia, ovvero quello dell'ambito di operatività di tali società. In particolare, l'Autorità presieduta da Raffaele Cantone ha richiamato i contenuti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di stato n. 10 del 3 giugno 2011 che ritiene pienamente la normativa «estendibile alle società di spin-off» con la conseguenza che, in primo luogo, «la scelta del socio privato è considerata dall'ordinamento una vicenda pubblicistica, tanto che tale scelta deve avvenire con procedura di evidenza pubblica; in secondo luogo, che deve sussistere

il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'ente».

Da ciò la conseguenza che la società di spin-off non può «erogare servizi contendibili sul mercato» e «deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'ente universitario, che sono la ricerca e l'insegnamento» e che non è ammessa «la costituzione di società con vocazione esclusivamente commerciale».

Viceversa all'Anac risulterebbe che la società spin-off del Cnr sarebbe destinata a operare, nella produzione e vendita di beni e servizi tecnologicamente innovativi, secondo le regole del libero mercato.

Sotto il profilo del ruolo svolto dai professori universitari, l'Anac ha evidenziato come «ancora insufficiente appare l'attenzione al diverso profilo del conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'ordinario svolgimento delle attività dell'ateneo e lo svolgimento delle attività negli spin-off, soprattutto nei casi in cui questi ultimi gestiscano ingenti risorse economiche e importanti contratti e collaborazioni commerciali».

—© Riproduzione riservata—

